SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA ———

N. 771

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della difesa (ANDÒ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1992

Estensione della procedura prevista dall'articolo 5-bis della legge di contabilità di Stato agli acquisti di ossigeno liquido avio per le Forze armate

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – Sui mezzi aerei militari viene generalmente usato, per la respirazione dell'equipaggio e dei passeggeri, ossigeno liquido avio.

Il materiale, stoccato a bordo allo stato liquido, è trasformato in gassoso per la respirazione tramite apposita apparecchiatura. Su alcuni aeromobili viene impiegato ossigeno allo stato gassoso contenuto in bombole sotto pressione.

Gli approvvigionamenti di tale prodotto non beneficiano della più rapida procedura prevista dall'articolo 5-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (cosiddetta legge di contabilità di Stato), che affranca dal parere obbligatorio del Consiglio di Stato (e del Consiglio superiore delle Forze armate) le acquisizioni di carburanti e lubrificanti destinati alle Forze armate e forniti dall'industria nazionale.

L'ossigeno liquido, peraltro, è divenuto oggi indispensabile, al pari del carburante

e lubrificante, perchè gli aerei possano volare. L'acquisizione dello stesso, come per il carburante, non pone problemi di natura amministrativa, giuridica o anche di semplice convenienza che rendano opportune pronunzie degli organi consultivi.

In relazione a quanto sopra si è ravvisata l'opportunità di estendere al materiale in questione l'eccezione prevista dal citato articolo 5-bis.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge volto ad integrare nel senso anzidetto l'articolo in parola del quale, per ragioni di tecnica legislativa, è parso opportuno prevedere la sostituzione.

Poichè il provvedimento tocca le attribuzioni del Consiglio di Stato, a norma del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, è stato acquisito il parere dell'organo consultivo, che si è espresso favorevolmente.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 5-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Art. 5-bis. - 1. – Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale, nonchè per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e ossigeno liquido avio destinati alle Forze armate e forniti dall'industria nazionale, non si applica il disposto dell'articolo 5 e quello dell'articolo 6, secondo comma».